



Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Potenza

DELIBERA

N° 26 del 5 Febbraio 2018

OGGETTO: Atto di recupero dell'Agenzia delle Entrate n. 6008/2017 del 16/10/2017 relativo al credito I.V.A. 2015 utilizzato in compensazione nell'anno 2016, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 241/1997, in misura superiore al limite massimo di utilizzo previsto dal comma 1 dell'art. 34 della legge 23.12.2000, n. 388 ed Avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune di Atella afferenti le opere infrastrutturali e i capannoni trasferiti al Consorzio ai sensi dell'art.10 della Legge n. 266/97. Conferimento di incarico.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

PREMESSO

che al Consorzio sono stati notificati i seguenti procedimenti:

- a) in data 1 dicembre 2017, protocollo n. 6008/2017, l'Atto di recupero n. TC3CRT100041 relativo al credito I.V.A. 2015 utilizzato in compensazione nell'anno 2016, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 241/1997, in misura superiore al limite massimo di utilizzo previsto dal comma 1 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- b) in data 27 dicembre 2017, gli Avvisi di accertamento n. 1, 2, 3 e 4 del 19.12.2017 protocollati, rispettivamente, con i numeri 9039, 9040, 9043 e 9044, acquisiti al protocollo consortile con i nn. 6537, 6538, 6539, e 6540/2017, emessi dal Comune di Atella; sono stati rilevati per i periodi di imposta 2012-2016 le omesse dichiarazioni IMU e gli omessi versamenti, con contestuale irrogazione della sanzione, aventi ad oggetto i capannoni ubicati all'area industriale di Valle di Vitalba – Comune di Atella ex art. 32 Legge 219/81;
- c) in data 27 dicembre 2017, gli Avvisi di accertamento n. 5, 6, 7, 8 e 9 del 19.12.2017 protocollati, rispettivamente, con i numeri dal 9045 al 9049, acquisiti al protocollo consortile con i nn. 6541, 6542, 6543, 6544 e 6545/2017, emessi dal Comune di Atella; sono stati rilevati per i periodi di imposta 2012-2016 le omesse dichiarazioni IMU e gli omessi versamenti, con contestuale irrogazione della sanzione, aventi ad oggetto le opere di urbanizzazione interne all'area industriale di Valle di Vitalba – Comune di Atella ex art. 32 Legge 219/81.

CONSIDERATO

1) che l'atto di recupero di cui al punto a) è fondato sul presupposto che:

- il Consorzio in data 29 febbraio 2016 aveva trasmesso telematicamente il Modello di dichiarazione IVA 2016, relativa all'anno d'imposta 2015, identificativo n. 19050945453-000000. La dichiarazione al quadro VX, rigo VX2, esponeva un credito complessivo di € 1.901.798; pertanto, analogamente quanto sempre effettuato negli ultimi anni, una parte del credito in parola, pari a € 700.000,00, veniva chiesta a rimborso mediante apposita indicazione al rigo VX4 del modello dichiarativo e l'importo residuo veniva riportato a nuovo; per mero errore, in sede di predisposizione della dichiarazione, il suddetto importo veniva altresì indicato nel campo 2 del rigo VX4 accedendo in tal modo alla fattispecie dei rimborsi con procedura c.d. semplificata (in luogo della procedura ordinaria di rimborso Iva);
- in sede di erogazione del rimborso disposto in data 18 luglio 2016 l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente ometteva di considerare le compensazioni effettuate in buona fede dal contribuente nell'anno;
- il 10 marzo 2016 al protocollo consortile veniva acquisita, con il n. 1093/2016, la nota dell'Ufficio di Potenza di Equitalia Sud S.p.A. del 4 marzo 2016, di richiesta della documentazione per l'erogazione del rimborso di cui si tratta, catalogato con il cronologico n. 73 (All. n. 3) il 29.02.2016;
- il 15 marzo 2016 al protocollo consortile veniva acquisita, con il n. 1177/2016, la nota della DP di Potenza – Ufficio Iva n. 12440 del 10 marzo 2016 di richiesta della documentazione per l'avvio del procedimento, catalogato con il cronologico 50080, di erogazione del rimborso di cui si tratta; istanza riscontrata dal questo Consorzio il 29/03/2016, con nota prot.1467, con la trasmissione della documentazione afferente.
- il 21 giugno 2016 al protocollo consortile veniva acquisita, con il n. 3146/2016, la nota p.e.c. della DP di Potenza – Ufficio Iva n.0032079 del 20.06.2016 con la quale si invitava il Consorzio a trasmettere la copia del registro cespiti e l'elenco dettagliato delle fatture di acquisto e cessione di beni ammortizzabili effettuati nel 2015, ai fini del completamento del procedimento di rimborso, catalogato con il cronologico 50080; richiesta riscontrata dal Consorzio il 26/06/2016, con nota prot. 3179, consegnata allo sportello dell'Ufficio, giusta ricevuta prot. 0033050 del 23.06.2016;
- la DP di Potenza – Ufficio Iva con la nota n. 37972 del 18 luglio 2016 invitava Equitalia a disporre il rimborso di Euro 700.000,00 richiesto dal Consorzio, previa acquisizione di idonea polizza fideiussoria e della relativa conferma; anche questa ulteriore richiesta, a distanza di 5 mesi dalla presentazione della dichiarazione, era correttamente ottemperata dal ricorrente Consorzio (il 05/08/2016, con nota prot. 3720, inviata ad Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. e all'Agenzia per conoscenza con la trasmissione della polizza richiesta);
- il 20 luglio 2016 Equitalia Riscossione scriveva all'Agenzia delle Entrate e al Consorzio che non poteva richiedere polizza fideiussoria poiché quest'ultimo era contribuente virtuoso.

Nel caso di specie, tutto lascia trasparire che il rimborso sia stato effettuato con le modalità ordinarie e non semplificate, infatti la modalità semplificata avrebbe dovuto consentire la riscossione del rimborso nei termini di cui al punto 4 del citato DM n. 567/1993, ma così non è stato pur avendo il Consorzio riscontrato la richiesta di documenti di Equitalia Riscossione il 29/03/2016, con nota prot. 1467.

2) che gli elementi posti a base dei rilievi che hanno originato gli avvisi di accertamento indicati al punto b) delle premesse, appaiono non conformi alle previsioni normative per quanto appresso:

- gli avvisi di accertamento pongono a base della pretesa tributaria il costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate all'interno dell'area industriale Valle di Vitalba – Comune di Atella pari a quelle elencate nell'art. 4 della Legge 29.09.1964, n.847 e cioè: a) strade residenziali; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature; d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; f) pubblica illuminazione; g) spazi di verde attrezzato; g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici;
- le opere in parola, con ogni evidenza, non rientrano nel possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, indicati e definiti, rispettivamente, al comma 2 dell'art. 1 e al comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 nonché dal D.L. 201/2011 istitutivo del tributo IMU;
- si ritiene, altresì, che non possa rientrare nell'alveo di applicazione dell'IMU il costo di realizzazione sostenuto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (Deliberazione della Corte dei Conti n. 5/2001 pari a €11.986.820,54);
- il Decreto emesso, ai sensi dell'art. 10 comma 5 della Legge 7.8.1997, n. 266, dal Direttore Generale per il Coordinamento degli incentivi alle imprese n. 156 del 2.7.1999 e pubblicato sulla G.U. n.197 del 23.08.1999 che regolava il trasferimento al Consorzio delle citate opere infrastrutturali con specifico riferimento all'area industriale di Valle di Vitalba esplicitamente elenca i beni trasferiti quali: scarpate, strade, acque, fosso in calcestruzzo e impianto di depurazione; quest'ultimo, sin dall'origine, assoggettato a imposizione I.C.I. prima e I.M.U dopo.

3) che anche per gli elementi di fatto e di diritto afferenti gli avvisi di accertamento indicati al punto c) delle premesse sussistono validi motivi per opporsi alle pretese tributarie, specificamente:

- nessuna imposta, sanzione e interessi sono dovuti per l'immobile indicato nelle premesse e negli accertamenti come lotto 11 ex Sud Montaggi, atteso che l'esame degli elementi catastali contenuti nella delibera consortile n. 11 del 1.2.2012 (posta a base della motivazione degli atti) e gli elementi catastali indicati nella proprietà consortile (rif. Foglio 45 particella 1011 D/7 rendita € 19.810,00) fanno riferimento allo stesso lotto 11 ex Sud montaggi, come si evince dalla visura storica per immobile N. T16672 del 17.01.2108 rilasciata dai Servizi Catastali dell'Ufficio Provinciale del Territorio della Direzione Provincia di Potenza dell'Agenzia delle Entrate;
- non sono applicabili le sanzioni per omessa denuncia atteso che la dichiarazione I.M.U., al pari di quella prevista prima per l'I.C.I., è da presentare solo e soltanto per comunicare dati di immobili non presenti negli archivi comunali o di altre amministrazioni pubbliche così come espressamente previsto dal comma 4 dell'art. 6 della legge 27.07.2000, n.212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), indicato nelle premesse del Decreto dell'Economia e delle Finanze del 30.10.2012 di approvazione del modello di dichiarazione IMU. Peraltro, gli immobili in oggetto son già presenti nella banca dati del Catasto dell'Agenzia delle Entrate cui i comuni hanno accesso, non fosse altro perché sono

già stati oggetto di avvisi di accertamento emessi dal medesimo comune negli anni addietro per le medesime fattispecie.

RITENUTO

- che per quanto sopra esposto, ricorrono i presupposti per attivare tutte le iniziative utili per addivenire all'annullamento ovvero la riduzione degli atti di recupero;
- che occorre avvalersi della collaborazione di un qualificato professionista di comprovata esperienza, affinché fornisca adeguata assistenza;
- individuato il Dott. Angelo Apruzzi, quale professionista idoneo all'espletamento dell'incarico in oggetto il quale, nelle more della formalizzazione del presente deliberato, ha già iniziato a porre in essere quanto necessario per la tutela degli interessi dell'Ente, attesa l'imminente scadenza dei termini di legge.

VISTA

- la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 5 febbraio 2010, recante "*Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale*";
- la L.R. n. 32 del 5/11/2014, pubblicata su B.U.R. n. 43 del 7/11/2014 recante "*Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo sviluppo industriale*" con cui, tra l'altro, sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta L.R. n.18/2010;
- la L.R. n. 34 del 30.11.2017 "*Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale*", pubblicata sul BUR Basilicata n. 47 del 30.11.2017;
- l'art. 11 (*Compiti*), primo comma, della legge regionale Basilicata 05/02/2010, n. 18, che affida ai Consorzi il compito di provvedere "*..a) alla gestione ed alla manutenzione delle opere infrastrutturali e degli impianti ubicati nelle aree industriali esistenti...*", nonché l'art. 16 (*Amministratore unico*), primo comma, della stessa legge, che riconosce in capo all'Amministratore unico poteri di ordinaria e *straordinaria* amministrazione;
- la delibera di Giunta Regionale n.1331 del 6.12.2017 con la quale il Prof. Dott. Eustachio CARDINALE è stato nominato Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;
- lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n.5 novembre 2014 n.32 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n.20 dell'1/06/2016;
- la delibera n.1 del 19 dicembre 2017 avente ad oggetto L.R. n. 34 del 30.11.2017 recante "*Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale*", art.1: "*Art. 21 della L.R. 18/2017 – Disposizioni transitorie e urgenti*" - Nomina Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – Insediamento.
- la delibera n. 2 del 19 dicembre 2017 avente ad oggetto l'art. 7 L.R. n. 32 del 5.11.2014 di Nomina Direttore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;
- la L.R. n°18 /2010;

- la L.R. n° 32 del 05/11/2014;

con i poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 1331 del 6 dicembre 2017,

DELIBERA

- 1) di prendere atto che al consorzio sono stati notificati i seguenti procedimenti:
 - in data 1 dicembre 2017, protocollo n. 6008/2017, l'Atto di recupero n. TC3CRT100041 relativo al credito I.V.A. 2015 utilizzato in compensazione nell'anno 2016, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 241/1997, in misura superiore al limite massimo di utilizzo previsto dal comma 1 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 - in data 27 dicembre 2017, gli Avvisi di accertamento n. 1, 2, 3 e 4 del 19.12.2017 protocollati, rispettivamente, con i numeri 9039, 9040, 9043 e 9044, acquisiti al protocollo consortile con i nn. 6537, 6538, 6539, e 6540/2017, emessi dal Comune di Atella; sono stati rilevati per i periodi di imposta 2012-2016 le omesse dichiarazioni IMU e gli omessi versamenti, con contestuale irrogazione della sanzione, aventi ad oggetto i capannoni ubicati all'area industriale di Valle di Vitalba – Comune di Atella ex art. 32 Legge 219/81;
 - in data 27 dicembre 2017, gli Avvisi di accertamento n. 5, 6, 7, 8 e 9 del 19.12.2017 protocollati, rispettivamente, con i numeri dal 9045 al 9049, acquisiti al protocollo consortile con i nn. 6541, 6542, 6543, 6544 e 6545/2017, emessi dal Comune di Atella; sono stati rilevati per i periodi di imposta 2012-2016 le omesse dichiarazioni IMU e gli omessi versamenti, con contestuale irrogazione della sanzione, aventi ad oggetto le opere di urbanizzazione interne all'area industriale di Valle di Vitalba – Comune di Atella ex art. 32 Legge 219/81.
- 2) di incaricare il Dott. Angelo Apruzzi affinché compia tutto quanto utile e necessario, eventualmente anche con presentazione del ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale, per l'annullamento ovvero la riduzione degli atti di cui alla premessa del presente deliberato;
- 3) di incaricare il Direttore a redigere e sottoscrivere la convenzione d'incarico, dando atto che la stessa sarà stipulata come scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso (art. 5, comma 2, DPR 131/1986);
- 4) di imputare la spesa di cui al punto 2) pari a € 9.500,00 oltre spese documentate anticipate per l'ente, IVA e Cap di legge, tra i costi " Spese Amministrative e Generali" alla Voce "Consulenze Amministrative" del piano economico e finanziario dell'esercizio 2018 che si andrà ad approvare, nonché, la registrazione della medesima, alla voce "Consulenze Amministrative" del bilancio consortile dell'esercizio 2018.
- 5) di disporre che tutti i documenti ai quali è fatto riferimento nelle premessa e nel dispositivo della deliberazione siano acquisiti agli atti di ufficio per la conservazione nei termini di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Dott. Eustachio CARDINALE

Parere del Dirigente Amministrativo:

Dato atto Consorzio sono stati notificati i seguenti procedimenti:

- a) in data 1 dicembre 2017, protocollo n. 6008/2017, l'Atto di recupero n. TC3CRT100041 relativo al credito I.V.A. 2015 utilizzato in compensazione nell'anno 2016, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 241/1997, in misura superiore al limite massimo di utilizzo previsto dal comma 1 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- b) in data 27 dicembre 2017, gli Avvisi di accertamento n. 1, 2, 3 e 4 del 19.12.2017 protocollati, rispettivamente, con i numeri 9039, 9040, 9043 e 9044, acquisiti al protocollo consortile con i nn. 6537, 6538, 6539, e 6540/2017, emessi dal Comune di Atella; sono stati rilevati per i periodi di imposta 2012-2016 le omesse dichiarazioni IMU e gli omessi versamenti, con contestuale irrogazione della sanzione, aventi ad oggetto i capannoni ubicati all'area industriale di Valle di Vitalba – Comune di Atella ex art. 32 Legge 219/81;
- c) in data 27 dicembre 2017, gli Avvisi di accertamento n. 5, 6, 7, 8 e 9 del 19.12.2017 protocollati, rispettivamente, con i numeri dal 9045 al 9049, acquisiti al protocollo consortile con i nn. 6541, 6542, 6543, 6544 e 6545/2017, emessi dal Comune di Atella; sono stati rilevati per i periodi di imposta 2012-2016 le omesse dichiarazioni IMU e gli omessi versamenti, con contestuale irrogazione della sanzione, aventi ad oggetto le opere di urbanizzazione interne all'area industriale di Valle di Vitalba – Comune di Atella ex art. 32 Legge 219/81.

Ritenuto che ricorrono i presupposti per attivare tutte le iniziative utili per addivenire all'annullamento ovvero riduzione dei citati atti ed accertamenti, si propone l'adozione del presente delibera, e vista la spesa prevista nella presente proposta di delibera ammontante complessivamente a € 9.500,00 oltre spese documentate anticipate per l'ente e IVA e Cap di legge, per quanto di propria competenza relativa alla imputazione contabile, si certifica l'imputazione della stessa tra i costi "Spese Amministrative e Generali" alla Voce " Consulenze Amministrative" del piano economico e finanziario dell'esercizio 2018 che si andrà ad approvare, nonchè, la registrazione della medesima, alla voce "Consulenze Tecniche e Sp" del bilancio consortile dell'esercizio 2018.

IL DIRIGENTE UFFICIO AMMINISTRATIVO F.F.
Rag. Angelo MARZANO

Tito li, 22/01/2018

Visto del Direttore:

Si attesta la legittimità dell'atto.

Tito li, 22/01/ 2018

IL DIRETTORE

Ing. Guido BONIFACIO